**ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE**

**Normativa di riferimento**

* d. lgs.152/06, art. 74, comma 1, lett. g);
* d. lgs.152/06, art. 101, comma 7;
* Regolamento Regionale n.6/2019, artt. 4, art. 5 comma 8, art. 16, art. 21 comma 1 lettera a), art. 22 e allegati B e F.

**Definizione di acque reflue domestiche**

Per acque reflue domestiche si intendono le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche (d.lgs.152/06, art. 74, comma 1, lett. g).

**A) Acque reflue assimilate alle domestiche soggette a comunicazione di assimilazione**

1. Sono acque reflue assimilate alle domestiche le acque:
2. provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
3. provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;
4. provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarità funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
5. provenienti da impianti di acqua coltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
6. provenienti da rigenerazione di sistemi di addolcimento di acque destinate a usi tecnologici;
7. provenienti da svuotamento di impianti di riscaldamento a circuito chiuso.
8. Sono altresì assimilate alle acque reflue domestiche, le acque reflue provenienti dalle categorie di attività indicate nella seguente tabella:

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Attività alberghiera, rifugi montani, villaggi turistici, residence, agriturismi, campeggi, locande e simili |
| 2 | Laboratori di parrucchiere, barbiere e istituti di bellezza con un consumo idrico giornaliero inferiore a 1 mc al momento di massima attività |
| 3 | Lavanderie ad acqua, sia self-service che tradizionali, la cui attività sia rivolta unicamente all’utenza domestica e con un consumo idrico giornaliero inferiore a 20 mc |
| 4 | Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari destinati alla vendita a terzi, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di massima attività |
| 5 | Grandi magazzini adibiti alla vendita di beni, senza laboratori alimentari, fisici o chimici |
| 6 | Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico e l’igiene della persona |
| 7 | Piscine, stabilimenti idropinici ed idrotermali escluse le acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattate |
| 8 | Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo, che producano quantitativi di acque reflue non superiori a 20 mc/giorno |
| 9 | Conservazione, lavaggio, confezionamento di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi all’agricoltura svolti per conto terzi, esclusa trasformazione, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 20 mc |
| 10 | Depositi e centri di vendita all’ingrosso di prodotti vegetali o animali senza annesso macello |
| 11 | Erboristerie con annesso laboratorio di produzione finalizzato esclusivamente alla vendita al dettaglio a terzi |
| 12 | Saloni di toelettatura animali, allevamenti animali da compagnia |
| 13 | Laboratori di analisi chimiche, analisi biologiche, analisi mediche a condizione che le matrici analizzate, i reattivi, i reagenti vengano smaltiti come rifiuti ai sensi del D.lgs. 152/2006 parte quarta |
| 14 | Laboratori odontotecnici a condizione che i materiali e le sostanze impiegate nell’attività vengano smaltiti come rifiuti ai sensi del D.lgs. 152/2006 parte quarta |
| 15 | Frantoi oleari, relativamente alle acque di vegetazione |
| 16 | Canili, gattili e analoghi centri di ricovero animali |
| 17 | acque derivanti dalle operazioni di pulizia di aree esterne di pertinenza di edifici adibiti a produzione di beni e servizi non ricompresi nell’ambito di applicazione del R.R. 04/2006 |

1. Fatte salve specifiche disposizioni, sono altresì assimilate alle acque reflue domestiche, le acque reflue scaricate dalle attività di seguito elencate a condizione che le stesse non contengano, prima di qualsiasi trattamento depurativo, le sostanze di cui al D.lgs. 152/06 parte terza, allegato 5 tabelle 3/A e 5 in concentrazioni superiori ai limiti di scarico in acque superficiali anche le:
   1. lavanderie a secco (scarichi di raffreddamento del circuito di recupero dei solventi) e stirerie la cui attività sia rivolta direttamente e esclusivamente all’utenza residenziale;
   2. osmosi inversa per la demineralizzazione delle acque di rete o di pozzo per usi interni tecnologici e/o alimentari (concentrati);
   3. vendita al dettaglio di generi alimentari, anche con annesso laboratorio di produzione.
2. Sono considerate acque reflue domestiche, ai sensi dell’allegato B, punto n. 1 lettere b), c), d) del R.R. 6/19:
   1. le acque provenienti da pompe di calore (lett. b),
   2. le acque costituite da condensa di caldaie ad uso riscaldamento ambienti (lett. c),
   3. le acque costituite da condensa degli impianti di condizionamento (lett. d).
3. Sono altresì considerate domestiche, ai sensi dell’art. 74 c. 1 lett. g del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., le acque provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense.

Chi rientra in tale categoria deve presentare una semplice comunicazione secondo il modulo reperibile al seguente link:

<https://www.atopavia.it/elements/documenti/Modulistica/>

In tal caso l’assimilazione si ritiene confermata qualora l’ Ufficio d’Ambito non risponda entro 30 giorni dal ricevimento della co­municazione.

L’ Ufficio d’Ambito, può stabilire specifiche condizioni, comunicandole al tito­lare dello scarico entro il medesimo termine di 30 giorni.

Tali condizioni possono essere costituite, tra l’altro, dall’obbligatorietà di pretrattamenti del refluo finalizzati a garantire la funzionalità dell’impianto di depurazione nonché dal rispetto di specifici valori limite in concentrazione o di valori limite di portata immessa nel sistema fognario.

**B) Acque reflue assimilate alle domestiche soggette a richiesta di assimilazione**

**(art. 4, comma 1, lett. b), R.R. 6/2019)**

Si tratta delle acque reflue assimilate alle domestiche il cui contenuto inquinante, prima di ogni trattamento depurativo, sia esprimibile mediante i parame­tri della seguente tabella e risulti inferiore ai corrispondenti valori limite

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PARAMETRI** | **UNITÀ DI**  **MISURA** | **VALORE LIMITE** |
| pH | -- | 6,5 ÷ 8,5 |
| Temperatura | °C | 30 |
| Colore | -- | Non percettibile su uno spessore di 10 cm  dopo diluizione 1 : 40 |
| Odore | -- | Non deve essere causa di inconvenienti e molestie di qualsiasi genere |
| Solidi sospesi totali | [ mg/l ] | 350 |
| BOD5 | [ mg/l ] | 250 |
| COD | [ mg/l ] | 500 |
| Cloruri (come Cl) | [ mg/l ] | la concentrazione rilevata nelle acque approvvigionate + 40 mg/l |
| Fosforo totale (come P) | [ mg/l ] | 6 |
| Azoto ammoniacale (come NH4) | [ mg/l ] | 40 |
| Azoto nitroso (come N) | [ mg/l ] | 0,6 |
| Azoto totale (come N) | [ mg/l ] | 50 |
| Grassi e oli animali/vegetali | [ mg/l ] | 60 |
| Tensioattivi | [ mg/l ] | 10 |
| Tutti quelli ulteriormente contemplati dalla Tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. 152/2006 | -- | I valori limite di emissione prescritti dalla medesima Tabella 3 per gli scarichi in acque superficiali |

Chi rientra in tale tipologia deve presentare richiesta di assimilazione, in marca da bollo, secondo il modulo reperibile al seguente link:

<https://www.atopavia.it/elements/documenti/Modulistica/>

L’Ufficio d’Ambito si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di assimilazione.

**Spese istruttorie**

1. L’azienda Speciale Ufficio d’Ambito della Provincia di Pavia, in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 2 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.Lgs. n. 82/2005 partecipa al sistema nazionale dei pagamenti **PagoPa** attraverso ilPortale Pagamenti ed è possibile accedervi tramite il seguente link:

<https://www.cittadinodigitale.it/apspagopa/Payment/PagamentiAnonimiTipoPagamento>

1. Per le comunicazioni di assimilazione (art. 4, comma 1, lett. a), R.R. 6/2019)

€ 30,00- deve essere indicato nella causale: **COMUNICAZIONE DI ASSIMILAZIONE**.

1. Per le richieste di assimilazione (art. 4, comma 1, lett. b), R.R. 6/2019)

€ 75,00 – deve essere indicato nella causale: **RICHIESTA DI ASSIMILAZIONE**.

1. Le spese occorrenti a effettuare i rilievi, i controlli e i sopralluoghi sono a carico del richiedente, che, quale condizione di procedibilità del­la richiesta, è tenuto a versare l’importo definito in base al Regolamento d’Ambito.

Al completamento dell’istruttoria, con le modalità previste dal Regolamento d’Ambito, sono comunicate le spese complessiva­mente sostenute e l’eventuale conguaglio.

**Ulteriori obblighi per i nuovi scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche**

In base al vigente Regolamento d’Ambito, il titolare dell’istanza di comunicazione di assimilazione/di richiesta di assimilazione alle acque reflue domestiche prima dell’attivazione dello scarico e, quale condizione imprescindibile per l’attivazione dello stesso, dovrà acquisire da Pavia Acque s.c.a r.l. l’apposito permesso di allacciamento, compilando il modulo disponibile sul sito web [www.paviaacque.it](http://www.paviaacque.it).

Per eventuali chiarimenti scrivere a [info@paviaacque.it](mailto:info@paviaacque.it) oppure contattare il numero verde 800.193.850.

**Variazioni da comunicare all’ Ufficio d’Ambito**

I titolari degli scarichi di acque reflue assimilate alle dome­stiche sono tenuti a comunicare all’Ufficio d’Ambito:

a) le variazioni della titolarità, chiedendone contestualmente la voltura;

b) le variazioni quali-quantitative delle acque reflue da scari­care, al fine della valutazione di permanenza delle condi­zioni di assimilazione.

**Controlli**

I controlli sugli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura sono di competenza dell’Ufficio d’Ambito che deve prevedere l’effettuazione di controlli a campione per verificare la sussistenza ed il permanere delle condizioni di assimilabilità degli scarichi.

Gli accertamenti finalizzati a verificare l’esistenza delle condizioni di assimilabilità sono eseguiti su campioni medi prelevati nell’arco di 3 ore.

L’Ufficio d’Ambito può eseguire il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare le caratteristiche di variabilità qualitativa e quantitativa dello scarico.